



LICEO STATALE SALVATORE PIZZI

RICERCA | TRADIZIONE | INNOVAZIONE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**COESIONE
ITALIA 21-27**



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

 **Cambridge Assessment
International Education**
Cambridge International School



**Agli studenti e alle Famiglie
Ai Docenti e al Personale ATA
Al Direttore DSGA
All'Albo
Al Sito Web
a.t.**

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA, a. s. 2025-26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il D.lgs. 150/2009;

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;

VISTO il D.lgs. 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);

VISTO il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);

VISTA la L.107/2015, art.1, c.85;

VISTO il CCNL comparto scuola e il CCNL comparto istruzione e ricerca vigenti;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DPR n.81/2023);

VISTO il T.U. Decreto legislativo n. 297/94;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. N. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario,

attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono:

EMANA

La presente **DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2024/25 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE** di seguito riportate:

1. **VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico del suo piano di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici sono tenuti a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA, allegata al CCNL vigente, prevede che il collaboratore scolastico *"è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza*



LICEO STATALE SALVATORE PIZZI

RICERCA | TRADIZIONE | INNOVAZIONE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**COESIONE
ITALIA 21-27**



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School



necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici di collaborazione con i docenti”.

I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare il reparto assegnato e a vigilare sugli alunni nel momento in cui si recano al bagno. **Essi non possono abbandonare la postazione assegnata, neanche su richiesta dei docenti. In caso si renda necessario allontanarsi temporaneamente, per gravi e comprovati motivi, essi sono tenuti a darne sempre tempestiva comunicazione allo staff, al fine di poter provvedere ad una loro celere sostituzione.**

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno “compiti d’accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell’accesso all’edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all’entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere la propria classe, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, **antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.**

Considerando la possibilità di una eventuale emergenza, al fine di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli

alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente.

I docenti devono tempestivamente comunicare eventuali ritardi ovvero la propria assenza (oltre che agli Uffici di Segreteria) allo staff, che provvederà a disporre la sostituzione.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso allo staff, che provvederà ad informare gli uffici di segreteria e il Dirigente Scolastico.

Durante eventuali intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

E 'vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza o i Collaboratori del Dirigente al termine dell'ora di lezione.

2. SULL'INGRESSO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio utilizzato per l'accesso sia presente un collaboratore scolastico chiamato a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni e che consentirà l'entrata all'edificio scolastico.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

È fatto divieto permettere l'accesso degli studenti prima del suono della campanella di entrata o in orario in cui non hanno alcuna attività programmata.



LICEO STATALE SALVATORE PIZZI

RICERCA | TRADIZIONE | INNOVAZIONE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

COESIONE
ITALIA 21-27



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School



3. SUL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO SCOLASTICO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita dall'aula o da altro locale dell'istituzione scolastica avvenga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. **Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio facendo rispettare l'ordine ed i percorsi previsti.**

4. SUI CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi in prossimità delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. In questi frangenti, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza stando sull'uscio dell'aula. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente Scolastico, al DSGA o ad un docente collaboratore del Dirigente Scolastico.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

• **Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.**

• **Qualora il gruppo-classe si trovi in cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.**

• **Durante gli intervalli** sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

• **la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;**

• **devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti**, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

• **E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe. I cancelli saranno sorvegliati dal personale non docente.**

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe a partire dalle ore 10,10, prima di tale orario possono permettere l'uscita solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta controllandone il rientro. Durante tale uscita, il docente dovrà accertarsi che l'attività svolta dall'alunno uscito dall'aula sia tale da non comportare alcun pericolo per sé e per gli altri, avvalendosi del supporto dei collaboratori scolastici.

• In considerazione del fatto che ciò comporterebbe mancata vigilanza, è assolutamente vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.



LICEO STATALE SALVATORE PIZZI

RICERCA | TRADIZIONE | INNOVAZIONE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School



COESIONE
ITALIA 21-27



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



elis



Allo stesso modo, non è consentito fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.

5. **SUL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI**

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula agli altri spazi didattici il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

L'accesso alla palestra dovrà essere consentito solo agli alunni che abbiano scarpe e abbigliamento adeguato alla pratica sportiva. Gli alunni sprovvisti di scarpe e abbigliamento adeguato alla pratica sportiva resteranno ai margini degli spazi attrezzati e la circostanza dovrà essere oggetto di segnalazione sul registro di classe da parte del docente di scienze motorie e di comunicazione alla famiglia a cura del coordinatore di classe.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati e **l'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.** Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche dalle normative vigenti in tema di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali.

Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto.

Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il Dirigente Scolastico, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente

scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica.

Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96, il Medico non potrà comunicare al Dirigente Scolastico le condizioni patologiche dello studente , ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica.

La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori ,in particolare quello di informatica , il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

6. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di **un docente ogni quindici alunni** (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli Organi Collegiali, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore nell'Istituto.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori.



LICEO STATALE SALVATORE PIZZI

RICERCA | TRADIZIONE | INNOVAZIONE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School



COESIONE
ITALIA 21-27



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



elis



Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

In caso di partecipazione di gruppi particolarmente esuberanti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (rispetto al rapporto 1:15) o prevedendo la partecipazione di educatori, collaboratori scolastici, volontari o di genitori che andranno incaricati e autorizzati a partecipare all'uscita dal Dirigente scolastico (ai fini della copertura assicurativa).

I genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che deve rimanere di uno a quindici. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe.

7. ENTRATA ED USCITA ALUNNI - ACCESSO GENITORI

Al fine di consentire che le operazioni d'ingresso degli allievi si svolgano con la massima celerità e sicurezza, è fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico.

Presso ciascun ingresso è presente un collaboratore scolastico, chiamato a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, **il quale consentirà l'accesso all'edificio scolastico al suono della campanella.** Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Non è assolutamente consentito l'ingresso degli alunni prima dell'orario previsto.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici rimarranno chiuse e saranno sorvegliate dai collaboratori scolastici. È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola, se non munite

di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all'uopo delegato.

Al termine di ogni turno di attività scolastica, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e sono tenuti ad accompagnare gli alunni, fino all'uscita predisposta.

Resta comunque confermato l'ingresso alle ore 8,10, con tolleranza fino alle 8,15. Oltre questo orario, gli studenti minorenni potranno essere ammessi solo se accompagnati personalmente dal genitore che apporrà la firma sul registro predisposto all'uopo.

8.USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- ✓ **vigilare** sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
 - ✓ **informare** ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
 - ✓ **informare gli alunni** su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
 - ✓ **informare e discutere** con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente** e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le



LICEO STATALE SALVATORE PIZZI

RICERCA | TRADIZIONE | INNOVAZIONE



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School



COESIONE
ITALIA 21-27



FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



elis



disposizioni ricevute;

✓ **verificare l'idoneità** e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali
visibilmente rilevabili.

9. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- **prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso** presente nella scuola;
- **chiamare, se necessario, il 118;**
- **avvisare sempre la famiglia** indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;

dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

– ADEMPIMENTI.

Elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio

In caso di infortunio, sono elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio:

- ☐ **Nominativo** (cioè cognome e nome) del denunciante o dei denunciati l'infortunio o incidente o danneggiamento.
- ☐ dove si è verificato l'evento (specificando il "locale").
- ☐ Data e ora dell'evento.
- ☐ Nominativo di colui o coloro tenuti alla vigilanza (se diversi dal denunciante).
- ☐ Nominativo di eventuali testimoni.
- ☐ Descrizione particolareggiata dell'accaduto.
- ☐ Indicazione dei primi soccorsi prestati.
- ☐ Indicazione del familiare dell'alunno contattato, indicando (qualora l'alunno non sia stato accompagnato al pronto soccorso con ambulanza).

- ☐ Le azioni che la famiglia intende intraprendere (accompagnamento personale al pronto soccorso o accertamento presso un medico o altro).
- ☐ Firma del denunciante o dei denunciati (da porre al fondo della denuncia). Si ricorda di compilare la denuncia con scrittura "comprensibile".
- ☐ In caso di qualsiasi dubbio riguardo la compilazione della denuncia di infortunio, si invita a rivolgersi all'ufficio di segreteria.

10.VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia i Collaboratori della Dirigenza presenti, sia il personale Docente presente sono tenuti a vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le **misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori** (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo On line e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

I collaboratori del Dirigente Scolastico, lo staff e il Direttore D.S.G.A. per i Collaboratori Scolastici, dovranno vigilare affinché tutto il personale si attenga alla presente Direttiva segnalando al Dirigente scolastico eventuali inadempienze.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Mascolo
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*